



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.1.a.e/2021/14
Allegati: 2

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regioni e Province Autonome Servizi Veterinari

IIZZSS

Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS Roma

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c.

IZS delle Venezie

Centro di riferimento nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea DG SANTE

Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

ITALRAP

ISPRA

MiPAAF

FNOVI

ANMVI

SIVEMP

Organizzazioni dei veterinari

Oggetto: Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria. Chiarimenti.

Si fa seguito alle note DGSAF prot. n. 21329 del 2 ottobre u.s. e n. 23822 e n. 25509 del 4 e 26 novembre 2020 e all'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale con il rilevamento di numerosi focolai HPAI nei selvatici e i focolai in tre allevamenti rurali in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto, per ribadire che le misure supplementari adottate con le note sopra citate devono continuare ad essere attuate tenuto conto che è ancora alta l'allerta su tutto il territorio europeo e nazionale.

Tuttavia, tenuto conto delle richieste pervenute alla scrivente Direzione generale e al CRN per l'influenza aviaria da parte delle regioni e associazioni di categoria, si indicano alcune procedure per consentire in sicurezza pratiche attualmente vietate dai dispositivi sopra citati.

1. Il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna appartenente a specie dell'Ordine dei Galliformi

Fatto salvo quanto già previsto dal dispositivo DGSAF prot. n. 25509/2020, il rilascio di riproduttori di selvaggina da ripopolamento sul territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) nelle Regioni ad alto rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018, può essere consentito alle seguenti condizioni:

- Accertamento da parte della ASL della presenza di situazioni di rischio per quanto riguarda il benessere animale e il mantenimento in condizioni di cattività di animali riproduttori. Le condizioni di benessere devono essere certificate dalla ASL competente sull'allevamento di origine degli animali.
- Effettuazione di un campionamento *pre moving* con prelievo di 20 tamponi orofaringei/tracheali nell'azienda di origine da ciascun gruppo di animali destinati al ripopolamento.
- Effettuazione del controllo *pre moving* sugli animali morti (almeno 5 per ogni gruppo, ove presenti) con prelievo degli organi bersaglio quali trachea/polmone, intestino e cervello da carcasse di soggetti deceduti di recente o clinicamente malati soppressi in modo umanitario.
- Valutazione favorevole della situazione epidemiologica correlata agli esiti della sorveglianza attiva e passiva dell'avifauna selvatica.

Per quanto riguarda la deroga al divieto del **rilascio della selvaggina da ripopolamento “pronta caccia”**, nelle Regioni sopra citate, questo può essere consentito alle condizioni previste per il rilascio dei riproduttori precedentemente riportate, salvo che il lancio avvenga nelle aziende agriturismo venatorie situate nelle Zone A e B di cui all'Accordo stato Regioni del 25 luglio 2019, rep. n. 125. In questo caso, ai fini della valutazione del rischio necessaria per la concessione della deroga, si chiede alle Regioni interessate di inviare apposita istanza allo scrivente Ministero e al CRN per l'Influenza aviaria (o.bessi@sanita.it e cterregino@izsvenezie.it) corredata delle seguenti informazioni:

- la posizione delle aziende agriturismo venatorie nelle quali si intende effettuare il lancio;
- l'ubicazione e le caratteristiche delle aziende avicole circostanti l'azienda agriturismo venatoria;
- la presenza di aree umide, sedi abituali di uccelli selvatici migratori;
- la consistenza dei lanci (quanti soggetti vengono lanciati nelle varie aziende agriturismo venatorie ogni volta);
- una proposta dei controlli periodici che si intende effettuare sui soggetti cacciati.

2. Spostamento richiami vivi

In deroga al divieto di spostamento disposto con la nota DGSAF prot. n. 23822/2020, nel caso in cui ricorra la necessità di spostare detti animali dagli appostamenti fissi (luogo di utilizzo) verso altro luogo di detenzione, può essere autorizzata detta movimentazione alle seguenti condizioni:

- Tutti i soggetti da trasferire devono essere testati, al massimo entro 48 ore prima dello spostamento, mediante tamponi orofaringei/tracheali e cloacali per la ricerca del virus dell'influenza aviaria (AIV), fino a un massimo di 60 soggetti per gruppo. Se presenti animali malati o morti lo spostamento è sospeso fino all'esito degli esami di laboratorio effettuati su questi soggetti secondo il protocollo descritto al punto precedente.
- Il trasporto dei soggetti dei gruppi testati deve essere effettuato applicando le misure di biosicurezza di cui al dispositivo DGSAF prot. n. 21498/2018.

- Rilascio di autocertificazione dei proprietari dei richiami vivi attestante l'assenza di specie sensibili ai virus dell'influenza aviaria nel luogo di destinazione degli animali e l'impegno per i detentori degli stessi a non avere contatti con pollame domestico allevato.
- I richiami vivi, nel luogo di destinazione, devono essere sottoposti ad accertamento virologico dopo 10 gg dal loro rientro e periodicamente secondo tempistiche stabilite dall'ASL competente per territorio. La comparsa di segni clinici o mortalità deve essere tempestivamente segnalata all'ASL competente per territorio.

Eventuali casi di positività per virus influenzali HPAI accertati prima o dopo lo spostamento, fatta salva diversa valutazione derivante dall'indagine epidemiologica e dalla presenza di particolari fattori di rischio legati al contesto zootecnico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 9/2010, verranno valutati dalla scrivente Direzione generale di concerto con il CRN per l'Influenza aviaria.

3. La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di tutto il territorio nazionale

In deroga all'obbligo disposto con la nota DGSAF prot. n. 21329/2020, come integrata dalla nota DGSAF prot. n. 25509/2020, previa valutazione del rischio di contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici migratori, da effettuarsi obbligatoriamente da parte delle Regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018 in collaborazione con l'OEVR competente per territorio, sentiti il Ministero e CRN per l'Influenza aviaria per il tramite della Regione competente, l'allevamento all'aperto di pollame di volatili in cattività è permesso alle seguenti condizioni:

- L'allevamento non sia situato in stretta prossimità (almeno 1 km dal confine) di siti di aggregazioni di volatili selvatici appartenenti all'ordine degli Anseriformi. In allegato, a scopo esemplificativo, una mappa con la localizzazione e l'elenco degli ecosistemi ad altissima biodiversità presenti sul territorio italiano censiti secondo la Convenzione di Ramsar.
- Vengano eseguiti sopralluoghi ogni 15 giorni da parte della ASL con visita clinica dei volatili allevati ed effettuazione di tamponi orofaringei/tracheali (30 per gruppo" - capannone o gruppo di animali che condividono un "parchetto esterno"/serra).
- Test diagnostici settimanali tesi ad escludere la presenza di virus influenzali sui soggetti morti o malati. I test andranno eseguiti dagli IZS competenti per territorio su organi target, quali trachea/polmone, intestino e cervello prelevati da almeno 5 carcasse di soggetti deceduti di recente (se presenti) o clinicamente malati soppressi in modo umanitario. Le ASL possono demandare il trasporto delle suddette carcasse, indicando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, al veterinario aziendale o al proprietario dell'allevamento. In caso di mortalità anomala o sospetto di influenza aviaria dovrà essere prontamente avvisata l'ASL competente per territorio che provvederà ad effettuare i prelievi ufficiali per gli opportuni accertamenti diagnostici. In alternativa alle carcasse intere, per animali di grosse dimensioni, è possibile inviare al laboratorio diagnostico, 5 teste con il collo da cui effettuare il tampone orofaringeo e il prelievo del cervello per gli accertamenti diagnostici di laboratorio. Tale numerosità può variare in funzione della tipologia degli indirizzi produttivi. Tali controlli potranno essere rimodulati in base alla situazione epidemiologica per l'influenza aviaria.
- Vengano applicate idonee misure di separazione tra volatili allevati e volatili selvatici.
- Verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza relativamente alla copertura delle aree di alimentazione/abbeveramento e alle barriere per evitare contatti con avifauna selvatica.

Nelle Regioni e Province autonome a basso rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018 è possibile riprendere l'allevamento all'aperto dei volatili in cattività, senza ulteriori condizioni. Si suggerisce tuttavia che anche nelle Regioni e Province autonome summenzionate sia svolta preventivamente la valutazione del rischio di contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici migratori. Rimane l'obbligo per il detentore degli animali di applicare tutte le misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente e di avvisare tempestivamente l'ASL competente per territorio in caso di mortalità anomala o sospetto di influenza aviaria, al fine di effettuare i prelievi ufficiali per gli opportuni accertamenti diagnostici.

Si coglie nuovamente l'occasione di ribadire quanto comunicato in precedenza da applicare su tutto il territorio nazionale, ed in particolare:

- **Rafforzare l'applicazione delle misure di biosicurezza** di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, e nel rispetto delle norme anti contagio COVID19, mantenere le attività di vigilanza veterinaria permanente;
- **Mantenere elevato il sistema di early warning** negli uccelli selvatici e negli avicoli domestici mediante il precoce rilevamento e segnalazione alle autorità sanitarie competenti di qualsiasi evento che possa indurre un sospetto di influenza aviaria;
- **Aumentare le attività di sorveglianza passiva nell'avifauna**, con la collaborazione di tutte le Istituzioni e Associazioni coinvolte, tramite il rilevamento di uccelli sintomatici o trovati morti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici e ai rapaci, e sui quali effettuare i test per il tramite degli IZZSS competenti per territorio al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI. Si suggerisce altresì di **aumentare** le attività di sorveglianza attiva nell'avifauna.

Si raccomanda di assicurare la massima diffusione della presente nota anche agli Assessorati competenti sull'attività venatoria, si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. La presente nota sarà pubblicata sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierdavide Lecchini
*F.to Pierdavide Lecchini**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Allegato elenco siti Convenzione di Ramsar

Sito	Regione	Provincia	Area (ha)	Latitudine	Longitudine
Lago di Barrea	Abruzzo	L'Aquila	303	41,767	13,967
Lago di San Giuliano	Basilicata	Matera	2118	40,617	16,483
Pantano di Pignola	Basilicata	Potenza	172	40,583	15,733
Bacino dell'Angitola	Calabria	Vibo Valentia	875	38,733	16,233
Oasi di Castelvolturno o Variconi	Campania	Caserta	195	41,017	13,933
Oasi del Sele-Serre Persano	Campania	Salerno	174	40,600	15,133
Valle Santa	Emilia Romagna	Ferrara	261	44,567	11,833
Valle Bertuzzi	Emilia Romagna	Ferrara	3100	44,783	12,233
Valle di Gorino	Emilia Romagna	Ferrara	1330	44,800	12,350
Valli residue del comprensorio di Comacchio	Emilia Romagna	Ferrara	13500	44,617	12,183
Valle Campotto e Bassarone	Emilia Romagna	Ferrara	1363	44,583	11,833
Piallassa della Baiona e Risega	Emilia Romagna	Ravenna	1630	44,500	12,250
Saline di Cervia	Emilia Romagna	Ravenna	785	44,250	12,333
Sacca di Bellocchio	Emilia Romagna	Ravenna	223	44,617	12,267
Ortazzo e Ortazzino	Emilia Romagna	Ravenna	440	44,350	12,317
Punte Alberete	Emilia Romagna	Ravenna	480	44,517	12,217
Valle Cavanata	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	243	45,717	13,467
Laguna di Marano: Foci dello Stella	Friuli-Venezia Giulia	Udine	1400	45,733	13,100
Lago di Fogliano	Lazio	Latina	395	41,400	12,900
Lago di Caprolace	Lazio	Latina	229	41,350	12,967
Lago dei Monaci	Lazio	Latina	94	41,367	12,933
Lago di Sabaudia	Lazio	Latina	1474	41,267	13,050
Lago di Nazzano	Lazio	Roma	265	42,217	12,617
Lagustelli di Percile	Lazio	Roma	256	42,100	12,917
Torbiere d'Iseo	Lombardia	Brescia	325	45,650	10,017
Pian di Spagna - Lago di Mezzola	Lombardia	Como	1740	46,167	9,417
Palude di Ostiglia	Lombardia	Mantova	123	45,100	11,100
Valli del Mincio	Lombardia	Mantova	1082	45,183	10,700
Isola Boscone	Lombardia	Mantova	201	45,033	11,233
Palude Brabbia	Lombardia	Varese	459	45,783	8,717
Saline di Margherita di Savoia	Puglia	Barletta Andria Trani	3871	41,400	16,050
Torre Guaceto	Puglia	Brindisi	940	40,717	17,800
Le Cesine	Puglia	Lecce	620	40,350	18,333
Stagno di Molentargius	Sardegna	Cagliari	1401	39,233	9,167

Allegato elenco siti Convenzione di Ramsar

Stagno di Cagliari	Sardegna	Cagliari	3466	39,200	9,050
Stagno di S'Ena Arrubia	Sardegna	Oristano	223	39,817	8,567
Stagno di C'Íbras	Sardegna	Oristano	3575	39,950	8,500
Stagno di Sale Porcus	Sardegna	Oristano	330	40,017	8,433
Stagno di Corru S'Ittiri, Stagni di San Giovanni e Marceddi	Sardegna	Oristano	2610	39,733	8,500
Stagno di Pauli Maiori	Sardegna	Oristano	287	39,867	8,617
Stagno di Mistras	Sardegna	Oristano	680	39,900	8,450
Biviere di Gela	Sicilia	Caltanissetta	256	37,017	14,333
Vendicari	Sicilia	Siracusa	1450	36,800	15,100
Saline di Trapani e Paceco	Sicilia	Trapani	971	37,988	12,516
Palude di Trappola - Bocca del fiume Ombrone	Toscana	Grosseto	536	42,671	11,018
Palude della Diaccia Botrona	Toscana	Grosseto	2500	42,767	10,917
Laguna di Orbetello	Toscana	Grosseto	887	42,483	11,200
Lago di Burano	Toscana	Grosseto	410	42,400	11,383
Palude di Bolgheri	Toscana	Livorno	518	43,217	10,550
Lago e Palude Massaciuccoli	Toscana	Pisa	1113 5	43,763	10,303
Lago di Tovel	Trentino Alto Adige	Trento	37	46,267	10,950
Palude di Colfiorito	Umbria	Perugia	157	43,017	12,867
Vincheto di Cellarda	Veneto	Belluno	99	46,017	11,967
Laguna di Venezia: Valle Averte	Veneto	Venezia	500	45,350	12,150
Palude del Brusá - Le Vallette	Veneto	Verona	171	45,167	11,217
Palude di Busatello	Veneto	Verona	443	45,110	11,088

